

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1277

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**

(CIAMPI)

dal **Ministro per i beni culturali ed ambientali**

(RONCHEY)

di concerto con il **Ministro del tesoro**

(BARUCCI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 1993

Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1993,
n. 165, recante misure urgenti per la Galleria degli Uffizi, il
Corridoio Vasariano e l'Accademia dei Georgofili in Firenze

ONOREVOLI SENATORI. - I drammatici avvenimenti della notte tra il 26 e 27 maggio 1993 hanno coinvolto pesantemente le strutture della Galleria degli Uffizi, del Corridoio Vasariano e della sede dell'Accademia dei Georgofili in Firenze, provocando danni notevolissimi al patrimonio artistico, storico, monumentale, archivistico e bibliografico.

Occorre intervenire con estrema urgenza sulla Galleria degli Uffizi affinché il patri-

monio culturale in essa conservato non venga ulteriormente danneggiato. È necessario provvedere al ripristino immediato delle coperture e delle vetrate dell'edificio, nonché all'immediato restauro delle opere colpite dall'esplosione.

Altrettanto immediata deve essere l'opera di recupero e sistemazione dell'edificio e dei beni dell'Accademia dei Georgofili.

RELAZIONE TECNICA

Il provvedimento autorizza la spesa di 30 miliardi di lire, corrispondenti ai danni rilevati in un primo e necessariamente approssimato esame della situazione, da iscrivere nel bilancio del Ministero per i beni culturali e ambientali per il 1993.

L'onere di 30 miliardi di lire è posto a carico delle disponibilità del fondo per la protezione civile, precisandosi, peraltro, che (per tenere anche conto dell'andamento delle esigenze di intervento straordinario del fondo stesso) alla relativa dotazione finanziaria saranno assicurati adeguati apporti in sede di ripartizione della quota di gettito fiscale cosiddetta dell'otto per mille, secondo le procedure stabilite dalla vigente legislazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 31 maggio 1993, n.165, recante misure urgenti per la Galleria degli Uffizi, il Corridoio Vasariano e l'Accademia dei Georgofili in Firenze.

Decreto-legge 31 maggio 1993, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1993.

Misure urgenti per la Galleria degli Uffizi, il Corridoio Vasariano e l'Accademia dei Georgofili in Firenze

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di autorizzare un primo finanziamento per gli interventi urgenti relativi alla Galleria degli Uffizi, al Corridoio Vasariano ed all'Accademia dei Georgofili, nonché per il recupero del patrimonio culturale, gravemente danneggiati dall'attentato che ha colpito la città di Firenze il 27 maggio 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni culturali ed ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Per gli interventi urgenti di consolidamento e restauro del Complesso Monumentale della Galleria degli Uffizi e del Corridoio Vasariano, nonché per la ricostruzione e il ripristino della sede dell'Accademia dei Georgofili in Firenze, ivi compresi gli oneri per il recupero del patrimonio storico, artistico, archeologico, archivistico e bibliografico, è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1993, non applicandosi la disposizione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155.

2. L'onere di lire 30 miliardi derivante dall'applicazione del comma 1 è posto a carico del fondo per la protezione civile, istituito con decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547. Il relativo importo è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnato ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - RONCHEY - BARUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO